

Regolamento ADI

approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con delibera del 30 giugno 2020

Articolo 1. Premessa

Il presente Regolamento ADI, la cui osservanza, a norma dell'art. 1 dello Statuto (di seguito, lo "Statuto") dell'Associazione per il Disegno Industriale, in breve "ADI" (di seguito anche l'"Associazione"), è obbligatoria per tutti i Soci, stabilisce le norme per il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 2. Approvazione e modifiche

L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche avvengono secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 24 dello Statuto.

Articolo 3. Soci ordinari

3.1 Ammissione all'ADI

I Soci ordinari sono ammessi dal Consiglio Direttivo (di seguito, per brevità, anche CD) dietro loro richiesta scritta per mezzo della scheda di ammissione Soci.

I richiedenti dovranno dimostrare di svolgere un'attività in accordo con le finalità della Associazione, così come stabilito dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Sarà cura del CD trasmettere le domande di iscrizione al Dipartimento di competenza e al Delegato Territoriale per consentire loro l'esercizio di esprimere loro parere consultivo.

Il Socio si impegna, all'atto dell'iscrizione, a rispettare lo Statuto, i Regolamenti dell'Associazione, il Codice di Autodisciplina del Design, nonché Il Codice Deontologico e si impegna a devolvere al Giurì del Design le controversie rientranti nella competenza di quest'ultimo.

Non saranno accettate le richieste di nuove iscrizioni che pervengano al Consiglio Direttivo tre mesi prima della data fissata per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione.

3.2 Quota associativa

All'atto della ammissione, il Socio dovrà versare la quota associativa annuale intera riferita all'anno solare qualunque sia la data di ammissione, ivi comprese le ammissioni, la cui domanda sia fatta nell'ultimo trimestre e la quota sia versata entro l'anno in corso. In questo caso la quota sarà considerata valida anche per l'anno a seguire.

Articolo 4. Soci Onorari

4.1 Definizione

Sono Soci onorari i Soci che presentano le caratteristiche previste dall'art. 6 lett. b dello Statuto.

4.2 Ammissione

I Soci onorari vengono ammessi dal CD su proposta motivata del Presidente con una maggioranza di 2/3 dei presenti.

I soci possono proporre al Presidente la candidatura di un Socio onorario facendo pervenire alla segreteria curriculum e motivazione scritta della candidatura.

I curricula e le motivazioni delle candidature che il Presidente ritiene ammissibili sono spediti ai componenti del CD contestualmente alla convocazione della seduta nella quale si discuteranno le medesime candidature.

Non sono ammissibili più di 6 (sei) Soci onorari nominati nel triennio di ogni presidenza.

4.3 Quote associative

I Soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa. Essi usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione e partecipano alle assemblee con diritto di voto.

Articolo 5 Enti Aggregati

5.1 Definizione

Sono Enti Aggregati quelli che presentano le caratteristiche previste dall'art. 6 comma II lett. a. dello Statuto.

5.2 Ammissione

Gli Enti Aggregati sono ammessi dal CD, dietro loro richiesta scritta e motivata.

5.3 Contributo all'attività istituzionale

Nessun contributo o quota è dovuto dagli Enti Aggregati.

Gli Enti Aggregati partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Articolo 6 Aspiranti Soci

6.1 Definizione

Sono Aspiranti Soci i soggetti che presentano le caratteristiche previste dall'art. 6 comma II lett. b. dello Statuto.

6.2 Durata

La condizione di Aspirante Socio non può avere una durata superiore a tre anni.

6.3 Contributo all'attività istituzionale

Nessun contributo è dovuto all'attività istituzionale dell'ADI. Alla scadenza del triennio l'aspirante socio potrà formulare domanda di iscrizione all'Associazione qualora in possesso dei requisiti previsti.

Gli aspiranti soci partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Articolo 7. Quota Associativa

7.1 Modalità di versamento

La Segreteria dell'Associazione invierà per ciascun anno solare una comunicazione per il rinnovo della quota associativa, con l'indicazione del relativo importo.

I Soci dovranno versare la quota anticipatamente rispetto all'anno di riferimento e comunque prima dell'inizio di ciascun anno solare con le seguenti modalità:

- Assegno bancario o circolare intestato ad ADI
- Pagamento POS con carta Bancomat o carta di credito, presso la sede dell'ADI
- Bonifico bancario a ADI
- Vaglia postale intestato a ADI

Ad ogni modo, qualora il pagamento della quota pervenga entro il 28 febbraio dell'anno cui essa fa riferimento, sull'importo dovuto non verrà applicata alcuna maggiorazione.

Il Socio che successivamente a tale data risulti moroso riceverà una comunicazione dalla Segreteria che gli ricorderà la sua inadempienza, applicando, alla quota prevista, una maggiorazione del 10% a titolo di mora e rimborso spese e dovrà effettuare il pagamento della quota, così ridefinita, entro il 30 maggio di ciascun anno.

Trascorso tale termine, il Socio riceverà un'ulteriore comunicazione che, nel ricordargli la sua inadempienza, gli comunicherà che alla quota associativa prevista sarà applicata una ulteriore maggiorazione del 10% (e così per una maggiorazione totale pari al 20% della quota medesima) e la sospensione dei servizi. Il Socio che non regolarizza la sua posizione entro il 30 giugno di ciascun anno verrà considerato dimissionario a tutti gli effetti, rimanendo obbligato nei confronti dell'Associazione per la quota già maturata. Trascorsi altri trenta giorni dal suddetto termine, l'Associazione potrà procedere al recupero in via giudiziale.

7.2 Recesso

Ogni Associato che intende recedere dall'Associazione deve inviare comunicazione con lettera raccomandata A. R. o PEC da spedire con almeno tre mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ciascun anno.

Il recesso diviene efficace solamente al termine dell'anno solare in cui è stato validamente rassegnato o al termine dell'anno successivo se il termine di preavviso non è stato rispettato; nel periodo di preavviso permangono tutti gli obblighi associativi.

Articolo 8. Dipartimenti Operativi

I Dipartimenti operativi, definiti dall'art. 8 dello Statuto, sono organi interni all'ADI che strutturano l'Associazione, propongono iniziative e attività che vengono discusse e valutate in seno al Consiglio Direttivo.

8.1 Dipartimento Progettisti

Il Dipartimento Progettisti è costituito dai progettisti e loro associazioni professionali e dalle società di progettazione.

Per l'iscrizione all'ADI come socio afferente al dipartimento progettisti è richiesta oltre al proprio Curriculum Vitae e ad una selezione di progetti sviluppati, una AUTOCERTIFICAZIONE con cui si dichiara:

- di essere in possesso di Certificazione delle competenze rilasciata da Ente riconosciuto, oppure
- di svolgere l'attività professionale da almeno 3 anni e di essere in possesso di titolo di studio universitario o di scuola di design, oppure
- di svolgere l'attività professionale da almeno 5 anni e di essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.

Le società di progettazione e le associazioni professionali potranno aderire al Dipartimento Progettisti purché il loro scopo o oggetto sociale sia conforme a quanto previsto dall'articolo 2 dello statuto ADI e il rappresentante designato presso l'ADI sia in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'ADI quale persona fisica nel Dipartimento Progettisti.

8.2 Dipartimento Imprese

Il Dipartimento Imprese è costituito da tutte le imprese di produzione seriale, industriali, artigianali editoriali associate all'ADI.

Le società e le associazioni rientranti in tale Dipartimento potranno aderire all'ADI purché il loro scopo o oggetto sociale sia conforme a quanto previsto dall'articolo 2 dello statuto ADI.

8.3 Dipartimento Distribuzione e Servizi

Il Dipartimento Distribuzione e Servizi è costituito da tutti i soggetti associati all'ADI operanti, sia nella distribuzione fisica di prodotti di design, sia nell'erogazione di servizi finalizzati alla distribuzione e diffusione commerciale degli stessi.

I soggetti (persone fisiche) aderenti ad ADI operanti in tale Dipartimento, devono essere in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione richiesti per lo svolgimento delle rispettive attività. Le società e le associazioni rientranti in tale Dipartimento potranno aderire all'ADI purché il loro scopo o oggetto sociale sia conforme a quanto previsto dall'articolo 2 dello statuto ADI.

8.4 Dipartimento Generale

Il Dipartimento Generale è costituito da tutti i Soci ADI che svolgono attività connesse al design quali istituzioni didattiche pubbliche e private, istituti culturali, insegnanti, pubblicitari, giornalisti, giornalisti pubblicisti, editori, critici, enti pubblici e privati.

I soggetti (persone fisiche) aderenti ad ADI operanti in tale Dipartimento devono essere in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione richiesti per lo svolgimento delle rispettive attività.

8.5 Modalità di funzionamento

I Dipartimenti Operativi potranno utilizzare sia la sede dell'Associazione sia i servizi di segreteria, per le loro necessità, compatibilmente con l'operatività della segreteria stessa.

8.6 Rappresentanza

Ciascun Dipartimento è rappresentato nella Consulta Nazionale di cui Art. 17 dello Statuto da un suo delegato.

8.7 Organi Direttivi

8.7.1 Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento di ciascun Dipartimento operativo è composto ciascuno da 5 (cinque) componenti eletti dai Soci del Dipartimento stesso in occasione della Assemblea elettiva convocata per l'elezione del Presidente dell'ADI.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare o si dimettano uno o più membri del Comitato di Coordinamento, lo stesso verrà integrato dal primo non eletto e così via. In mancanza di referenti eletti i componenti sostitutivi saranno nominati da una commissione composta dai membri restanti del Comitato di Coordinamento e dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza. In caso di parità dei voti il voto del Presidente avrà valore doppio.

Il membro del Comitato di Coordinamento, che risulti assente per tre riunioni consecutive o per cinque nell'arco dell'anno, sarà considerato dimissionario e sostituito.

8.7.2 Coordinatore

Ciascun Comitato di Coordinamento provvede ad eleggere al suo interno un Coordinatore.

Il Coordinatore ha i seguenti compiti:

- rappresenta il Dipartimento nella Consulta Nazionale ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto.
- convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento.

Qualora il Coordinatore fosse impossibilitato a partecipare alle riunioni della Consulta Nazionale dovrà delegare un altro componente del Comitato di Coordinamento.

8.8 Gruppo Giovani

Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani (ovvero dei soci iscritti, o delle persone fisiche rappresentanti gli enti e le società, con meno di 35 anni) alle iniziative del Dipartimento Operativo e dell'Associazione, ciascun Dipartimento potrà eleggere al suo interno un "gruppo giovani", composto da un numero massimo di dieci componenti individuati tra gli associati appartenenti a ciascun Dipartimento, su nomina da parte del Comitato di Coordinamento in base alle candidature spontanee allo stesso pervenute e secondo una incensurabile valutazione meritocratica.

A tal fine ogni candidato dovrà trasmettere unitamente ad una breve lettera di presentazione della propria candidatura il proprio curriculum vitae.

Le società e le associazioni appartenenti a ciascun Dipartimento possono sottoporre al Comitato di Coordinamento la candidatura di un solo giovane individuato a loro discrezione rispettivamente tra i propri dipendenti, amministratori o associati.

Ogni Gruppo Giovani eleggerà tra i propri membri un rappresentante, con poteri di rappresentanza del Gruppo stesso e con il compito di riferire al Comitato di Coordinamento le iniziative, i pareri e le proposte elaborate dal Gruppo rappresentato.

Tali iniziative, proposte e pareri verranno sottoposti dal Coordinatore del Dipartimento Operativo di riferimento in sede di Consulta Nazionale.

Le attività proposte dal Gruppo Giovani dovranno essere compatibili con le attività promosse dai dipartimenti e dalle delegazioni territoriali, con le quali dovranno essere ad ogni modo coordinate.

Articolo 9. Delegazioni territoriali

ADI può operare sul territorio nazionale anche attraverso la istituzione di Delegazioni territoriali operanti in ambito regionale o pluriregionale fino a un massimo di tre regioni confinanti.

Le Delegazioni territoriali (art. 8 Statuto) sono comitati territoriali che promuovono le relazioni e le iniziative con enti, amministrazioni e strutture istituzionali del rispettivo territorio regionale o pluriregionale; in particolare promuovono lo sviluppo della partecipazione alla selezione ADI Design Index. La loro attività è mirata alla crescita numerica e qualitativa dei Soci dell'ADI e in particolare alla promozione del design del territorio e verso il territorio.

Le delegazioni non costituiscono ente associativo autonomo, ma hanno natura di sedi secondarie o divisioni organizzative di ADI e sono quindi parte integrante a tutti gli effetti della sua struttura.

9.1 Attività

Le attività delle Delegazioni territoriali devono essere concordate e coordinate con l'attività della dirigenza nazionale.

9.2 Attività territoriali di rilevanza nazionale e/o internazionale

Il CD informerà, ove possibile, in vista di un coinvolgimento, le Delegazioni territoriali delle iniziative intraprese nel loro territorio; nei casi di particolare riservatezza la Delegazione territoriale sarà comunque informata prima della diffusione pubblica.

9.3 Istituzione

Le Delegazioni territoriali sono istituite quando almeno 15 soci operanti sul territorio desiderano svolgere in modo organizzato, sul piano locale, attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali dell'ADI. Ogni Delegazione territoriale è identificata dalla parola ADI seguita dal nome della regione o delle regioni (sino ad un massimo di tre regioni confinanti) della delegazione territoriale stessa.

9.4 Commissariamento delle Delegazioni territoriali e loro eventuale scioglimento

Qualora la Delegazione Territoriale si trovasse in assenza di Delegato territoriale (anche definito Presidente di delegazione) per un periodo maggiore di tre mesi, ADI si riserva la facoltà di commissariare tale Delegazione Territoriale per il tempo necessario ai fini della nuova designazione del Delegato Territoriale. Qualora nel termine di tre mesi non si sia provveduto a nuova designazione, ADI si riserva la facoltà di sciogliere la Delegazione territoriale.

9.5 Sede

La sede delle Delegazioni territoriali coincide con la residenza del Delegato territoriale (Presidente di delegazione), nel caso in cui la Delegazione avesse sede diversa dovrà essere comunicata alla Segreteria dell'Associazione.

9.6 Territorio

Le Delegazioni territoriali possono essere istituite su tutto il territorio nazionale secondo le modalità previste nel presente Regolamento e con delibera del CD.

Le Delegazioni territoriali operano nell'ambito regionale o pluriregionale fino a un massimo di tre regioni confinanti.

Non è ammessa l'istituzione di più delegazioni territoriali per ogni singola regione.

9.7 Iniziative

Le Delegazioni territoriali operano secondo gli scopi definiti nell'art. 2 dello Statuto.

Le Delegazioni territoriali devono aggiornare e rendere visibile la propria attività al CD con cadenza almeno semestrale.

9.8 Rappresentanza

Il Delegato territoriale (Presidente di delegazione) di ciascuna Delegazione territoriale, o un altro membro da questo delegato, è membro di diritto della Consulta Nazionale.

9.9 Organizzazione

Il Delegato territoriale (Presidente di delegazione) organizza le attività sul proprio territorio coadiuvato da un Comitato, formato da un numero di consiglieri non superiore ad otto, nominati dal Delegato territoriale (Presidente di delegazione), previa consultazione dei Soci della delegazione.

9.10 Il Delegato territoriale

Il Delegato territoriale (Presidente di delegazione) esercita le sue funzioni in rappresentanza dell'ADI sul territorio di competenza.

Il Delegato territoriale (Delegato Presidente) deve garantire la propria presenza alle riunioni della Consulta Nazionale e, in caso di suo impedimento, deve delegare un altro membro della delegazione a rappresentarlo.

Il Delegato territoriale (Delegato Presidente) deve rendersi parte attiva nel promuovere attività nel territorio di sua competenza e nelle procedure che precedono la realizzazione degli eventi ADI a rilevanza nazionale e/o internazionale e, in particolare, dell'ADI Design Index.

Il Delegato territoriale (Delegato Presidente) deve relazionare almeno ogni 6 (sei) mesi sull'attività della Delegazione territoriale ai soci del territorio. Copia scritta di tale relazione deve essere inviata al CD.

Un numero non inferiore ai 2/3 degli iscritti di quel territorio in regola con i pagamenti delle quote

associative potrà presentare al CD richiesta motivata di revoca della delega conferita al Delegato Territoriale.

Eventuali comportamenti del Delegato territoriale (Presidente di delegazione) o dei consiglieri della Delegazione territoriale contrari alle indicazioni del presente Regolamento saranno sottoposti al CD che deciderà in merito ai provvedimenti da adottare per salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine dell'associazione.

9.11.1 Nomina del Delegato territoriale

Il Delegato territoriale (Presidente di delegazione) viene designato con attribuzione di un incarico triennale dal Consiglio Direttivo, tra una rosa di candidati, in conformità alla candidatura che abbia ottenuto il maggior numero di consensi dei soci ADI in una consultazione della delegazione territoriale.

A tal fine ADI, tramite il Delegato territoriale (Presidente di delegazione) in carica, richiede anche a mezzo posta elettronica a tutti i soci del territorio, tre mesi prima della scadenza del mandato in corso, di proporre la loro eventuale candidatura.

Le lettere di candidatura dovranno pervenire ad una apposita commissione, composta da tre soci istituita dal Delegato territoriale (Presidente di delegazione) uscente, entro trenta giorni dalla comunicazione e dovranno indicare:

- il nome del candidato alla carica di Delegato territoriale (Presidente di delegazione)
- i nomi degli altri membri candidati consiglieri
- il programma sulla base del quale viene espressa la candidatura.

La convocazione della riunione con le candidature pervenute deve essere effettuata entro 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

I candidati debbono essere Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero possono essere Soci onorari.

Il candidato alla carica di Delegato territoriale deve soddisfare la condizione di anzianità associativa minima di 3 anni consecutivi precedenti l'anno di candidatura, anche se rappresentante di azienda o ente.

9.11.2 Candidature

Se entro i termini stabiliti non pervenissero candidature, ADI si riserva di designare in proprio il Delegato territoriale (Presidente di delegazione) impegnandosi a promuovere nuove consultazioni nell'arco dei tre mesi successivi.

Articolo 9.12 Contributo dell'ADI

Verrà messa a disposizione delle Delegazioni territoriali una cifra annuale decisa e stanziata all'inizio di ciascun anno dal Consiglio Direttivo. Tali somme sono destinate a finanziare in modo paritetico il funzionamento di base delle Delegazioni. A queste somme si aggiungono i proventi in percentuale (50%) delle nuove quote di iscrizione maturate nell'anno, nonché l'intero ammontare dei patrocini locali e di altre marginalità su iniziative realizzate.

Le Delegazioni potranno promuovere attività e spese in base ad uno proprio piano di operatività che farà capo ad uno specifico capitolo di bilancio presso ADI, nell'ambito delle proprie disponibilità.

Tali risorse sono gestite, nel rispetto dei criteri direttivi generali dal Consiglio Direttivo, dal Delegato territoriale (Presidente di delegazione) di ciascuna delegazione a cui è attribuita delega notarile con indicati i limiti e gli ambiti operativi.

Grava l'obbligo di piena rendicontazione delle spese in base a documentazione amministrativamente e fiscalmente regolare.

Articolo 10. Elementi di immagine coordinata

Tutti gli elementi di immagine coordinata sono forniti dall'ADI tramite il manuale applicativo di immagine.

Articolo 11. Comunicazione

Le strategie e i programmi di comunicazione devono essere preventivamente concordati con il CD.

Articolo 12. Sito web

Le Delegazioni territoriali utilizzeranno l'area a loro dedicata nel sito dell'ADI rispettando la griglia impostata secondo l'immagine coordinata dell'Associazione e potranno ad esso connettere siti propri ed altri strumenti divulgativi coordinati per la comunicazione territoriale della delegazione, previa approvazione dell'ADI.

Articolo 13. Commissioni tematiche

13.1 Costituzione

Le Commissioni Tematiche sono costituite dai Soci e da eventuali esperti anche non Soci. Esse possono costituirsi di norma con un minimo di 10 (dieci) componenti, il cui coordinatore proponente sia Socio. La costituzione è subordinata all'accettazione del Consiglio Direttivo.

13.2 Comunicazioni

La Commissione Tematica è tenuta a relazionare almeno ogni 6 (sei) mesi la propria attività al Consiglio Direttivo.

13.3 Attività delle Commissioni

Ogni Commissione opera in stretto coordinamento ed è assoggettata alla direzione e al coordinamento del proprio Dipartimento operativo di competenza, è gestita da un gruppo di lavoro che ne sviluppa contenuti, obiettivi e iniziative in accordo e su ratifica del Dipartimento stesso. Per le attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo eventi, convegni, mostre ecc..), che le commissioni tematiche intendono svolgere nei territori ove esistente una Delegazione territoriale, tali attività andranno comunicate preventivamente e coordinate con il Delegato territoriale della delegazione territoriale interessata.

13.4 Componenti delle Commissioni

Ciascun socio può partecipare ad un massimo di 3 commissioni comunicando la sua intenzione al Dipartimento di competenza.

È possibile far parte di una Commissione come membri del gruppo di lavoro interno oppure come sostenitori.

Tema e obiettivi dell'attività della Commissione sono proposti annualmente da ciascuna di esse e vengono ratificati dal Dipartimento di competenza, al fine di monitorare le tematiche emergenti ed affrontare i temi di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema design. Il Dipartimento proporrà al CD di vagliare nuove proposte per nuove Commissioni qualora avanzate da almeno 10 (dieci) Soci che eleggeranno al proprio interno, i membri del team operativo ed il coordinatore rappresentante della Commissione che relazionerà, con cadenza pianificata, sugli sviluppi del programma di attività, direttamente al Dipartimento di competenza. I programmi di attività sono pubblicati nel sito ADI.

13.5 Organizzazione delle Commissioni

Le Commissioni sono gestite da gruppi interni (formati da 5 membri), che provvedono a:

- elaborare una sintetica nota biografica personale (massimo 500 battute), coerente con l'obiettivo della Commissione, da pubblicare sul sito internet ADI;
- sviluppare e aggiornare la presentazione della Commissione pubblicata sul sito internet ADI (Tema e obiettivi: circa 1.500 battute), dopo la ratifica del Dipartimento di competenza;
- programmare contatti, collaborazioni, interrogazioni ufficiali a istituzioni e/o organi competenti su delega del Dipartimento di competenza;
- elaborare risposte a quesiti inoltrati da Soci o da soggetti esterni all'Associazione. Spetta al Dipartimento di competenza ed alla Commissione tematica, riuniti tra loro, provvedere all'eventuale nomina di consulenti o referenti esterni all'Associazione.

13.6 Relazioni esterne delle Commissioni tematiche

Il rapporto con istituzioni ed associazioni analoghe sarà gestito dal Dipartimento di competenza, che a tal fine potrà disporre espresse deleghe.

I rapporti internazionali saranno gestiti in coordinamento con il CD.

Articolo 14. Elezioni Nazionali

Lo svolgimento delle Elezioni Nazionali, e le relative attività preparatorie, sono disciplinati dagli artt. 11 e 14 dello Statuto.

Articolo 15. La Consulta Nazionale. Modalità di Convocazione

La Consulta Nazionale, la cui composizione, compiti e competenze sono definiti dall'art. 17 dello Statuto, è convocata dal Presidente, o dal Vicepresidente in caso di impedimento, del Consiglio Direttivo. Le convocazioni sono fatte mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, e, anche per l'eventuale seconda convocazione, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima della data di adunanza a cura del Presidente del Consiglio Direttivo con mezzi che ne garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Articolo 16. Incarichi retribuiti

Lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei Soci è disciplinato dall'art. 12 dello Statuto.

Articolo 17. Patrocini

Il CD ha facoltà di concedere patrocini gratuiti per iniziative di enti ed associazioni senza fini di lucro. Per aziende e enti con fine di lucro i patrocini potranno essere onerosi; la somma richiesta verrà determinata in rapporto all'iniziativa e alla dimensione economica degli stessi.

Gli importi di riferimento verranno decisi anno per anno dal CD.

Articolo 18. Patrocini delle Delegazioni territoriali

Le Delegazioni territoriali hanno facoltà di concedere patrocini con gli stessi criteri dei patrocini nazionali.

Gli importi verranno decisi anno per anno dal CD.

I proventi eventuali di questi patrocini riconosciuti ad ADI verranno da questa accreditati alla delegazione.
